

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La voluntary domestica

Che cosa si intende quando si parla di voluntary domestica?

S.M.

Risponde Stefano Loconte

Con il termine «voluntary domestica» ci si riferisce, in particolare, alla possibilità per chiunque detenga patrimoni precedentemente non dichiarati al Fisco, di presentare domanda di accesso alla procedura di collaborazione volontaria al fine di sanare la propria posizione, indipendentemente dalla circostanza che questa riguardi consistenze illecitamente detenute all'estero.

La disciplina della cosiddetta «voluntary domestica», invero, va inquadrata nell'ambito di un deciso tentativo di riavvicinamento tra amministrazione finanziaria e contribuente, da attuarsi mediante l'impostazione di un rapporto improntato ai criteri di buona fede e trasparenza reciproci tra i soggetti, attivi e passivi, dell'obbligazione tributaria.

La leva per far sì che questo tentativo, fortemente voluto dal legislatore, vada a buon fine risiede, senz'altro, nel fatto che le parti possano conseguire, in ragione della propria collaborazione, reciproci benefici: in particolare, gettito per il Fisco e agevolazioni, tributarie e penali, per il contribuente: sulla base di quanto precede, appariva quantomeno opportuno concedere la possibilità ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale anche in relazione a violazioni non collegate con attività detenute in paesi esteri.

Come nel caso della disciplina «estera», anche la «voluntary domestica» si configura, infatti, come una procedura di pacificazione fiscale totale e nominativa tra contribuente e amministrazione finanziaria comportante il pagamento, in una o tre rate, di tutte le imposte dovute per gli anni ancora non accertabili, delle sanzioni (in misura ridotta)

e degli interessi.

È operativa, anche in questo caso, la clausola di non punibilità.

Il cumulo di disclosure

È configurabile il cumulo tra la voluntary estera e quella domestica?

T.T.

Risponde Stefano Loconte

Le due procedure, sebbene siano attinenti a diverse fattispecie di regolarizzazione, sono certamente cumulabili. I soggetti attivi della voluntary disclosure sono in prima battuta i soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, poiché la collaborazione volontaria «estera» attiene principalmente alla regolarizzazione delle posizioni illegittime che scaturiscono da cespiti e investimenti che sono situati fuori dall'Italia. La voluntary domestica invece, ricalca per alcuni versi la procedura generale, ma ha delle sue peculiarità stabilite dalla norma, che ne fanno un istituto a sé stante. Innanzitutto, l'allargamento della platea dei contribuenti, che apre anche a coloro i quali non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (per esempio, società di capitali e di persone che non svolgono attività commerciali, contribuenti non residenti), ovvero a coloro i quali sono tenuti, ma non hanno violato tali obblighi. Anche essa nasce per regolarizzare le violazioni di natura fiscale e può avvenire, per espressa disposizione di legge, a prescindere da eventuali violazioni commesse sulla compilazione del modulo RW e dalla costituzione o detenzione di eventuali investimenti all'estero da segnalare. Chi aderisce alla voluntary disclosure estera deve indicare, oltre tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero, anche i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, relativi alle

imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'Iva e delle ritenute non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. A quanto pare, quindi, il contribuente che abbia optato per la sola voluntary estera dovrà necessariamente documentare e poi regolarizzare anche il profilo «interno» nei termini per l'accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 c. 1 del dl 167/90.

Prescrizione dell'autoriciclaggio

Qual è il termine di prescrizione del nuovo reato di autoriciclaggio?

L.S.

Risponde Stefano Loconte

Per rispondere alla domanda è necessario ricordare che il reato di autoriciclaggio punisce il comportamento di colui che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e abbia provveduto successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni e altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Di conseguenza, il reato di autoriciclaggio si prescrive nel termine di otto anni, tanto per l'ipotesi base che per quella attenuata, decorrenti dall'occultamento o dal reimpiego del denaro o dalla commissione delle altre condotte prescritte dall'art. 648-ter. 1 c.p.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary

ItaliaOggi



Voluntary Disclosure

Martedì 13 gennaio 2015, ore 9.30 - 13.00

In diretta su



Canale 507 di Sky

In streaming su

www.italiaoggi.itwww.ubs.com/voluntarywww.milanofinanza.it

E in collegamento con le sedi dei dottori commercialisti e degli avvocati.

La partecipazione all'evento è valida ai fini della formazione professionale continua.

PROGRAMMA

Introduce e modera:

Marino Longoni
Condirettore ItaliaOggi

Intervista a:

Luigi Casero Viceministro
dell'Economia e delle Finanze
Gerardo Longobardi
Presidente CNDCEC

Esperti

Antonio Martino
Responsabile UCIFI
Vincenzo José Cavallaro
Studio Stufano, Gigantino, Cavallaro e ass.
Francesco Squeo
Studio Belluzzo&Partners
Duilio Liburdi
Studio Cavalluzzo, Rizza, Caldart
Marco Tullio Valiante
UBS Fiduciaria

Temi

- Chi può sanare? E cosa?
- I costi della Voluntary Disclosure
- La procedura di regolarizzazione
- Le conseguenze dell'adesione
- Il nuovo ravvedimento operoso
- I rischi della non adesione
- Il ruolo dell'intermediario finanziario



Ordini professionali, Enti e Associazioni possono richiedere gratuitamente il collegamento presso la propria sede ed essere Partner dell'evento.
Per informazioni: 02.58219.216
email: voluntary.italiaoggi@class.it

www.ubs.com/voluntary

In collaborazione con

UBS